

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) E LA PROVINCIA DI TERAMO (TE) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 23 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 16.11.2022

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

1) Il **Comune di VALLE CASTELLANA**, con sede in Valle Castellana (TE), Piazza G. D'Annunzio 4, C.F. e P.Iva 80006060679, rappresentato dalla Dott.ssa Priscilla Di Vittorio, in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale, domiciliata per la sua carica presso la sede, autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

2) La **Provincia di TERAMO**, con sede in Teramo (TE), Via G. Milli n. 2, C.F. e P.Iva _____, rappresentato dal _____ in qualità di _____ – parte giuridica - , domiciliato per la sua carica presso la sede, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Valle Castellana ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

- con deliberazione di G.P. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, la Provincia di Teramo ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede che «al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza [...]»;

- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: «[...] la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore [...]»;
- nel c.d. "scavalco condiviso" il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
- con l'art.1, comma 124, della legge145/2018, il legislatore ha inteso disciplinare, anche sul piano normativo, l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 1, D.lgs. n.165/2001 e, specificatamente per gli enti locali, art.1, comma 58 bis, legge n.662/1996), a corroborazione del citato art. 23, comma 1, del CCNL del 16.11.2022;
- Che l'art. 23, comma 8, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 e valido per il triennio 2019/2021, prevede che il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;
- la dipendente in parola non è titolare di Posizione Organizzativa;

Considerato che il Comune di Valle Castellana e la Provincia di Teramo intendono ridefinire l'utilizzo in convenzione, da parte della Provincia di Teramo, della dipendente del Comune di Valle Castellana, Sig.ra Vincenzina Volpini, Categoria A3, profilo di "Operaio Generico – Addetta ai Servizi Interni";

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, della dipendente Sig.ra Vincenzina Volpini, già in servizio a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di Valle Castellana, inquadrata nella categoria giuridica A3, posizione economica A3, profilo di "Operaio Generico – Addetta ai Servizi Interni" da parte della Provincia di Teramo, per lo svolgimento delle medesime funzioni durante il normale orario di lavoro.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, e della art.1 comma 124 della legge 145//2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della

propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un' ottica di collaborazione.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL del 16.11.2022;

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La dipendente del Comune di Valle Castellana, Sig.ra Vincenzina Volpini è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per n. 24 ore settimanali (delle 32 complessive), alla Provincia di Teramo, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, fino al 31/12/2024. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte della Provincia di Teramo, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Valle Castellana, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente interessato e del parere favorevole del Responsabile di Area.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

La dipendente Vincenzina Volpini presterà servizio alla Provincia di Teramo per un tempo di lavoro pari a 24 ore settimanali nel vincolo settimanale d'obbligo, salvo diverse esigenze condivise tra i Responsabili degli Enti e la dipendente.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Valle Castellana a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Valle Castellana corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dalla Provincia di Teramo al Comune di Valle Castellana, entro il mese successivo all'elaborazione dello stipendio, salvo conguaglio annuale.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico della Provincia di Teramo che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti delle disposizioni contrattuali.

Inoltre, se la prestazione lavorativa presso la Provincia di Teramo viene svolta durante le ore pomeridiane, al dipendente spetta la possibilità di avvalersi del servizio mensa secondo le modalità vigenti presso l'Ente.

ART. 5 - FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dalla Provincia di Teramo saranno comunicate al Responsabile del Personale del Comune di Valle Castellana.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa sia al Comune di Valle Castellana che alla Provincia di Teramo.

ART. 6 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del primo mese successivo all'intervenuta comunicazione.

ART. 7 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunale e Provinciale, sentito il dipendente interessato. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si faranno riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro. Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Valle Castellana:

Il Responsabile Dott.ssa Priscilla Di Vittorio

.....

Per la Provincia di Teramo

Il Responsabile di Area

.....

Per presa visione ed accettazione:
La dipendente del Comune di Valle Castellana – Vincenzina Volpini

.....